



Città di Lucca

Amministrazione comunale
61/01

Determinazione n. 638 del 14/04/2016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA – RIMBORSO DI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI – APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA.

Il Dirigente

premesso che

L'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27.1.1989 n. 20, aveva istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli artt. 52 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26.10.1995 n. 504;

la suddetta addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica è stata soppressa dapprima con l'art. 2, comma 6, del D. lgs n. 23/2011 nelle regioni a statuto ordinario e poi definitivamente abolita con l'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44/2012;

L'Agenzia delle Dogane, con nota n° 800/RU del 5.1.2012, ha precisato che l'istanza di rimborso relativa a crediti per addizionali emergenti dalla dichiarazione dei consumi va presentata agli enti beneficiari;

L'art. 14, comma 2, del succitato d. lgs. n. 504/1995 stabilisce che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. L'art. 3, comma 4, appena citato stabilisce a sua volta che gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali;


quest'ultimo tasso è stabilito semestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze; la relativa misura è rimasta inalterata allo 0,213% annuo dall'anno 2013 fino a tutto il 12.7.2016, come da ultimo stabilito con il decreto 11.3.2016 pubblicato nella G.U. n. 69 del 23.3.2016;

in merito alle istanze di rimborso presentate dagli operatori economici del settore ai Comuni, con nota del 25 luglio 2014 indirizzata all'ANCI, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, in ordine alla decorrenza del termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso, come anche chiarito dall'Avvocatura Generale dello Stato, il richiamo letterale del comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 504/1995 alla data del pagamento, deve intendersi riferito alla data di presentazione della dichiarazione di consumo (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quella cui si riferisce, ex art. 53, comma 9, del D.lgs n. 504/1995), e questo in base ad una interpretazione più ragionevole e più rispettosa del diritto del contribuente, che rende opportuno individuare il *dies a quo* per il decorso del termine biennale in questione con il momento dal quale solo, del resto, si rivela il carattere indebito delle somme acquisite in più;

Con lettera pervenuta in data 24.9.2015 prot. n° 93905 l'ENI s.p.a. ha sollecitato il rimborso dell'importo di euro 746,67, richiesto con precedente lettera prot. n° 69580 del 3.9.2013, relativamente all'addizionale pagata per l'anno 2011, come risultante dalla dichiarazione dei consumi presentata per l'anno 2011 a marzo 2012;

Considerato che la suddetta richiesta di rimborso è tempestiva nel senso sopra chiarito e che quindi è legittimo ed anzi doveroso procedere al rimborso della somma in questione;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;



DETERMINA

1. di rimborsare l'importo di euro 746,67 indebitamente versato per l'anno 2011 a titolo di addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26.10.1995 n. 504, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'elenco allegato;
2. di rimborsare altresì gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14, comma 2, del succitato d. lgs. n° 504/1995 nella misura prevista dall'art. 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, pari ad euro 4,14, sempre secondo quanto dettagliatamente indicato nell'elenco allegato;
3. di finanziare la spesa complessiva di Euro **750,81** con i fondi di cui al cap. 8800 del Peg 2016, denominato "Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di tributi comunali", che presenta la necessaria disponibilità;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del nominativo e con le modalità di cui all'elenco allegato;
5. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario della Unità Organizzativa 1.2 – Tributi comunali dott. Roberto Valdrighi;
6. di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: